

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

Doc. IV-bis
n. 1-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE SARRO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE IN GIUDIZIO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 96 DELLA COSTITUZIONE

NEI CONFRONTI

DEL SENATORE **ROBERTO CALDEROLI** NELLA SUA QUALITÀ DI MINISTRO
PER LA SEMPLIFICAZIONE NORMATIVA *PRO TEMPORE*

per il reato di cui all'articolo 640, commi 1 e 2 n. 1, del codice penale (truffa a danno dello Stato)

Trasmessa dalla Procura della Repubblica
presso il Tribunale di Roma il 16 dicembre 2011

e prevenuta alla Presidenza del Senato il 23 dicembre 2011

Comunicata alla Presidenza il 27 febbraio 2012

ONOREVOLI SENATORI. – Il 5 dicembre 2011, il Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma ha presentato richiesta di autorizzazione a procedere, ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione, nei confronti del senatore Roberto Calderoli, nella sua qualità di Ministro per la semplificazione normativa *pro tempore*, per il reato di cui all'articolo 640, commi 1 e 2, n. 1, del codice penale (truffa a danno dello Stato).

Il 16 dicembre 2011 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha trasmesso la richiesta al Presidente del Senato (cui è pervenuta il successivo 23 dicembre 2011) che l'ha deferita alla Giunta il 27 dicembre 2011 ed annunciata in Aula il 10 gennaio 2012.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 18 gennaio e del 1° febbraio 2012, ascoltando il senatore Calderoli, ai sensi dell'articolo 135-bis, comma 2, del Regolamento nella seduta del 1° febbraio.

* * *

La richiesta è stata inviata al Senato dalla Procura della Repubblica di Roma a seguito della relazione approvata dal Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma in data 5 dicembre 2011. In tale relazione si precisa che l'ipotesi di reato in questione è quella prevista dall'articolo 640 del codice penale, aggravato dalla circostanza di cui al comma 2, vale a dire il reato di truffa a danno dello Stato. L'ex ministro Calderoli è accusato di aver utilizzato, il 19 gennaio 2011, un aereo di Stato per recarsi a Cuneo, per finalità non attinenti a compiti istituzionali, non rilevando il fatto che lo stesso ministro avesse impegni istituzionali a Roma il giorno precedente e nel pomeriggio dello stesso giorno. Infatti, in base alla

disposizione di cui all'articolo 1 della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 luglio 2008 – citata nella relazione del tribunale dei ministri – l'utilizzo dell'aereo di Stato, consentito ai soggetti che ne hanno facoltà in base alla propria funzione, è circoscritto alle esigenze strettamente attinenti ai compiti istituzionali, per consentire lo svolgimento degli stessi con «certezza e celerità», dovendosi perciò escludere la rilevanza, per l'uso del predetto mezzo di trasporto, di qualsiasi ulteriore necessità di carattere privato.

L'ex ministro Calderoli è accusato di aver ottenuto dalla Presidenza del Consiglio la necessaria autorizzazione attraverso una richiesta formulata dal suo capo di Gabinetto nei termini di «comprovate e inderogabili esigenze di trasferimento connesse all'esercizio di funzioni istituzionali» che ha indotto in errore i funzionari competenti e orientato la loro conseguente determinazione. Nella medesima relazione del Collegio per i reati ministeriali si accoglie la tesi della Procura secondo cui non è configurabile il reato di peculato di cui all'articolo 314 del codice penale in quanto «il ministro Calderoli non aveva la disponibilità dell'aereo di Stato, il cui utilizzo doveva essere autorizzato di volta in volta, in relazione a specifiche esigenze, da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri». Viene anche esclusa l'ipotesi del reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 del codice penale in quanto «la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri non ha natura regolamentare, né si pone in rapporto diretto ed immediato con una norma di legge o regolamento». Per il Collegio sussistono pertanto gli estremi per configurare il reato di truffa di cui all'articolo 640 del codice penale con l'aggravante di cui al comma 2 dello stesso articolo.

* * *

In data 1° febbraio il senatore Calderoli, ascoltato dalla Giunta, ha ricordato che l'attività da lui svolta nell'ambito del precedente Governo quale ministro per la semplificazione normativa ha comportato il suo impegno a tempo pieno per far fronte alle diverse esigenze di carattere istituzionale derivanti dalle deleghe a lui attribuite in materia di federalismo fiscale, riforma costituzionale, enti locali e semplificazione normativa.

Il senatore Calderoli ha altresì riferito che nel corso di un incontro istituzionale gli è giunta la notizia del grave incidente occorso al figlio della sua compagna, del quale si è sempre considerato padre a tutti gli effetti sin da quando il bambino aveva tre anni.

Le gravi condizioni del ragazzo hanno reso indispensabile la sua presenza presso il luogo di ricovero a Cuneo. Tuttavia, egli ha ritenuto di non chiedere la sconvocazione di nessuna delle riunioni che erano previste in quelle ore. Ha quindi cercato di conciliare, nella circostanza, le diverse esigenze connesse alla partecipazione agli impegni istituzionali, tra cui anche una riunione - convocata da tempo - a Cuneo con rappresentanti delle istituzioni locali, e quelle di carattere personale. Ha fatto presente che in particolare era già convocata una seduta della commissione parlamentare per il federalismo fiscale, alle ore 11 del 18 gennaio 2011 e una seduta della commissione bilancio alle ore 15,30 del 19 gennaio 2011. In concreto, lo spazio temporale per la sua visita a Cuneo non superava le quattro, cinque ore. Di qui la decisione di richiedere l'utilizzazione di un volo di Stato, cosa che è poi avvenuta per il tramite del suo Capo di Gabinetto.

Ha ricordato che sono previsti due requisiti per tale richiesta: la sussistenza di inderogabili esigenze istituzionali e l'assenza di voli di linea sulla stessa tratta. Non vi è dubbio che le sedute delle commissioni parlamentari - il cui orario di convocazione non dipende certo dal Governo - il termine di

scadenza previsto per il decreto legislativo che era in discussione e la riunione con i rappresentanti locali di Cuneo rientrano nelle esigenze istituzionali. È noto inoltre che non vi sono voli di linea che colleghino Roma a Cuneo; questa città non ha peraltro un collegamento autostradale con aeroporti vicini. Ha anche precisato che l'incontro svoltosi a Cuneo verteva su aspetti di carattere finanziario connessi alla situazione idrogeologica e della viabilità nella provincia e che esso si è tenuto nell'abitazione dell'assessore all'ambiente a causa della sua vicinanza all'ospedale.

Ha affermato quindi che nel caso che lo ha riguardato ogni polemica sull'utilizzazione impropria dei voli di Stato sia fuori luogo. Si è trattato infatti di un uso assolutamente legittimo e corrispondente alle regole vigenti. Quanto alla decisione del tribunale dei ministri, ha espresso rammarico per l'orientamento assunto, anche in considerazione del fatto che nel corso delle varie fasi del procedimento aveva richiesto per il tramite del suo avvocato di essere ascoltato dai magistrati senza riuscire ad ottenerlo. Ha osservato, infine, che sulla base della interpretazione contenuta nel provvedimento giudiziario egli avrebbe avuto diritto al volo di Stato da Cuneo verso Roma e non viceversa, con la conseguenza che sarebbe stato legittimo utilizzare tali voli per quattro tratte e non per due con conseguente raddoppio dei costi.

Nel corso dell'audizione il senatore Calderoli ha depositato una memoria scritta nella quale sono sostanzialmente riproposte le argomentazioni suddette.

* * *

La Giunta nella seduta del 18 gennaio 2012 ha deliberato di acquisire «la circolare della Presidenza del Consiglio concernente l'uso dei voli di Stato vigente al momento dei fatti (avvenuti in data 19 gennaio 2011), nonché eventuali ulteriori elementi di informazione sulla relativa prassi applica-

tiva». Il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, in esito a tale richiesta, ha inviato al Presidente del Senato la direttiva del Presidente del Consiglio del 25 luglio 2008 concernente «Disciplina del trasporto aereo di Stato», precisando che «la predetta direttiva ha avuto vigenza sino alla sua abrogazione da parte dell'analoga direttiva in data 23 settembre 2011 ed era, pertanto, vigente alla data del 19 gennaio 2011». La risposta – che è pervenuta alla Giunta in data 10 febbraio, successivamente alla decisione assunta in ordine alla proposta da formulare all'Assemblea – non ha fornito ulteriori elementi di informazione rispetto alla prassi applicativa.

Nella seduta del 1° febbraio 2012 la Giunta ha prima respinto una richiesta di rinvio per ulteriori approfondimenti avanzata dal senatore Sanna e poi accolto la proposta del senatore Sarro di negare la richiesta di autorizzazione a procedere a carico del senatore Calderoli.

Al riguardo occorre precisare che alla Giunta compete unicamente – come stabilisce l'articolo 9 della legge costituzionale n. 1 del 1989 – di dichiarare che «l'inquisito ha agito per la tutela di un interesse dello Stato costituzionalmente rilevante, ovvero per il perseguimento di un preminente interesse pubblico nell'esercizio della funzione di governo». Come precisato nei casi precedenti (vedi ad esempio il Doc. IV-bis, n. 18-A della XIII Legislatura) la Giunta deve limitarsi «ad enunciare un giudizio in forma ipotetica nella parte fattuale, e di contenuto politico nella parte valutativa, traducibile in una formula del genere: se l'inquisito avesse commesso ciò che gli viene attribuito la condotta sarebbe esente da responsabilità per essere tenuta nel perseguimento di una delle due finalità ora riportate». La Giunta non deve quindi entrare nel merito del processo e valutare la sussistenza o meno dell'ipotesi di reato. Nel caso di specie il senatore Calderoli respinge assolutamente ogni responsabilità e afferma la piena correttezza del suo

comportamento. Tuttavia, la Giunta si è soffermata, per ciò che è di sua competenza, sulla valutazione della applicabilità al caso in questione dei requisiti previsti dalla legge. Accogliendo la proposta formulata dal senatore Sarro ha infatti ritenuto che nella circostanza ricorrono entrambi i suddetti requisiti.

In particolare, la finalità essenziale del comportamento del ministro Calderoli è senz'altro riconducibile all'esigenza di assicurare, in concreto e dal punto di vista sostanziale, attraverso la sua presenza, un ottimale svolgimento dei lavori parlamentari. È innegabile che la mancata partecipazione del Ministro ad una delle sedute convocata dai competenti organi parlamentari non avrebbe consentito un compiuto esame di un provvedimento di grande rilevanza. Non va dimenticato, peraltro, che il decreto legislativo sul federalismo municipale, che era in discussione, ha avuto un complesso percorso parlamentare e che occorreva rispettare il termine per l'esercizio della delega.

È del pari evidente che la necessità di conciliare – senza ricorrere a richieste di rinvii – i compiti del Governo in Parlamento con quelli di carattere più strettamente amministrativo connessi con l'esercizio delle funzioni di Governo, in ausilio all'attività degli enti locali in un importante settore come quello del rischio idrogeologico oggetto dell'incontro con i rappresentanti locali di Cuneo, si configuri come un «preminente interesse pubblico nell'esercizio dell'azione di governo».

* * *

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha conseguentemente deliberato di proporre al Senato il diniego dell'autorizzazione a procedere nei confronti del senatore Roberto Calderoli in merito al reato a lui ascritto nella richiesta del Collegio per i reati ministeriali del 5 dicembre 2011.

SARRO, *relatore*